



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 221 del 21/03/2023

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
CARDIOLOGIA – RINNOVO 2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con nota acquisita al prot. di arrivo ASL VCO n. 11181 del 17/02/2023, la Società Fisiodelta Srl proprietaria dell'Ambulatorio erogante attività non convenzionata di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, sita in Domodossola (VB) - Regione Nosere n. 31 - P. IVA 01951330032, ha chiesto a questa Azienda la disponibilità al rinnovo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dell'accordo convenzionale per prestazioni di cardiologia, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un monte ore massimo pari a 20 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'ex art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c), che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 195 del 22/03/2022 con la quale era già stata autorizzata ed approvata la convenzione con la Società Fisiodelta Srl per prestazioni di cardiologia sino al 31/12/2022;

dato atto che con mail del 17/02/2023 la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Soc Cardiologia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo per l'anno 2023 da parte della Società Fisiodelta Srl;

preso atto che in data 22/02/2023 il Direttore della Soc Cardiologia, sentito il personale Dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 20 ore mensili;

considerato che, acquisito il nulla osta della Direzione Generale, la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni con mail del 06/03/2023 ha trasmesso alla Società Fisiodelta Srl la bozza del disciplinare di convenzione con le condizioni di svolgimento dell'attività e la relativa remunerazione richiesta dell'ASL VCO, per la condivisione e la conferma del testo dell'accordo;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

preso atto che, con nota acquisita al prot. in arrivo ASL VCO n. 15229 del 06/03/2023 la Società Fisiodelta Srl ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, alle condizioni riportate nel testo allegato AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società Fisiodelta Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Regione Nosere n. 31, per l'effettuazione di prestazioni di cardiologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della Soc Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, per un monte massimo pari a 20 ore mensili;

di dare atto che, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria, e in particolare dall'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2023**;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito presunto di complessivi € 40.000,00// imputati sul conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023;

di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **di rinnovare**, per il periodo dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società Fisiodelta Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Regione Nosere n. 31, per l'effettuazione di prestazioni di cardiologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della Soc Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, per un monte massimo pari a 20 ore mensili;
2. **di dare atto che**, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
3. **di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2023**;
4. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito presunto di complessivi € 40.000,00// imputati sul conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2023;
5. **di dare atto**, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
6. **di affidare** al Direttore della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania gli adempimenti operati-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
 7. **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL. PER**L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA –****RINNOVO 2023 -****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E**La FISIODELTA SRL** proprietaria dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e

Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, sito in Domodossola (VB) alla Regione

Nosere n. 31 - P.IVA 01951330032 , in possesso della autorizzazione regionale per lo

svolgimento di attività di attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello, nella

persona del Legale Rappresentante Dr. Damiano DELBARBA domiciliato, ai fini del

presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Società

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1** L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC di Cardiologia, a

tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in intramoenia, ad

effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe l'attività ambulatoriale di

prestazioni specialistiche di Cardiologia, per un monte ore mensile pari a 20 ore, presso la

sede della Società, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte per un monte ore mensile massimo

pari a 20 ore, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che

richiama l'art. 115 e in particolare il comma 1 lettera c) che prevede che, qualora l'attività di

consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di

attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione

tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività di cardiologia è a Domodossola, in Via

Nosere nr. 31, con un impegno massimo complessivo di 20 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL

alla Società:

Branca	Cat.Reg	Descrizione	Tariffa richi. prestazione
08	88.72.6	Ecocardiografia	€. 105.00
08	89.43	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro	€. 110.00
08	89.52	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22.00
08	897.01	Prima visita cardiologica	€. 75.00
08	8901.02	Visita cardiologica di controllo	€. 52,00
08	88.73.5	eco(color) doppler dei tronchi sovraortici	€. 75,00

ART. 3 La Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

	ART. 4 La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite	
	presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo	
	modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
	ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
	effettuazione delle prestazioni:	
	- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte	
	dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5	
	par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al	
	paziente (es: ID o numero fattura di riferimento);	
	- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della	
	Struttura) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n.	
	prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi” nel primo mese successivo utile.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte	
	le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di	
	attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.	
	ART. 8 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e	
	art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, La Società che gestisce la struttura denominata	
3		

	Fisiodelta Srl dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi,	
	successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni	
	successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex dipendenti	
	che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la	
	stessa Azienda sanitaria.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell’Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell’erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell’ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale “Incaricato	
	esterno”, adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	4	

	ART 10 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 , salvo disdetta	
	da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
	potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli	
	atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma	
	del presente accordo.	
	ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
	saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Fisiodelta	
	Srl (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Direzione Provinciale VCO prot. n.	
	5887 del 2019).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Domodossola data_____	
	Per FISIODELTA Srl	
	Il Legale Rappresentante	
	(Dr. Damiano DELBARBA)	
	Omegna data_____	
	Per L'ASL VCO	
	Il Direttore Sostituto Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali	
	(Dr.ssa Giuseppina PRIMATESTA)	

ALLEGATO 1**ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE – CARDIOLOGIA****FISIODELTA S.N.C. DI DOMODOSSOLA Dr.** _____**GIORNO** _____ **ORA** _____**RIF. Fattura n.** _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

N.	PRESTAZIONE (descrizione)	TARIFFA RICHIESTA DALL'ASL ALLA SOCIETA'
	ecocardiografia	€. 105,00
	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22,00
	Prima visita cardiologica	€. 75,00
	Visita cardiologica di controllo	€. 52,00
	Eco(color) doppler dei tronchi sovraortici	€. 75,00

GIORNO _____ **ORA** _____**RIF. Fattura n.** _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

N.	PRESTAZIONE (descrizione)	TARIFFA RICHIESTA DALL'ASL ALLA SOCIETA'
	ecocardiografia	€. 105,00
	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22,00
	Prima visita cardiologica	€. 75,00
	Visita cardiologica di controllo	€. 52,00
	Eco(color) doppler dei tronchi sovraortici	€. 75,00

ALLEGATO 2**FISIODELTA S.N.C. DI DOMODOSSOLA****MESE DI _____ DOTT. _____****ACCESSI:****indicare giornate****dalle ore alle ore****data _____****dalle ore _____ alle ore _____****data _____****dalle ore _____ alle ore _____****data _____****dalle ore _____ alle ore _____****data _____****dalle ore _____ alle ore _____****data _____****dalle ore _____ alle ore _____**

branca	Codice regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N.PRESTAZIONI MESE	TARIFFA RICHIESTA DALL'ASL ALLA SOCIETA'	TOTALI
08	88.72.6	ecocardiografia		€. 150,00	
08	89.43	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		€. 150,00	
08	89.52	Elettrocardiogramma (ECG)		€. 30,00	
08	897.01	Prima visita cardiologica		€. 120,00	
08	8901.02	Visita cardiologica di controllo		€. 52,00	
08	88.73.5	Eco(color) doppler dei tronchi sovraortici		€. 75,00	

DATA _____

FIRMA DEL DELEGATO DELLA STRUTTURA _____

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE _____

Da trasmettere all'indirizzo "protocollo@pec.aslvco.it", indicando nell'oggetto "ACCORDO CONTRATTUALE DI CARDIOLOGIA"